


# L'ARCHEOLOGO

# SUBACQUEO

Quadrimestrale di archeologia subacquea e navale

Anno XV, n. 3 (45), Settembre - Dicembre 2009



Sped. in abb. post. 70% - Autorizz. Filiale di Bari

*Capo Gelidonya: salvamento di un gruppo di concrezioni.*

**Speciale:**

**Il relitto  
di Capo Gelidonya**

**Una rischiosa immersione  
del IV secolo a.C.**

**Un approdo  
presso la Baia del Sale**



EDIFUGLIA





# George Fletcher Bass & Peter Throckmorton, OTS

«**L**a suggestione, il rischio ed il mistero dell'archeologia subacquea sono stati vividamente descritti da archeologi e da subacquei». Suggestione, rischio e mistero. Oggi gli archeologi subacquei non sono inclini a riferirsi alla propria disciplina in questi termini. Con questa frase, tuttavia, nel 1961 George F. Bass e Peter Throckmorton iniziavano un capitolo fondamentale degli studi archeologici subacquei: il resoconto dello scavo del relitto di Capo Gelidonya (Taşlık Burun, Turchia). Per i Lettori più giovani, diamo un'idea concreta dei cinquant'anni trascorsi: mentre Bass e Throckmorton scavavano il relitto, i Beatles tenevano il loro primo concerto; Cassius Clay era medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma; il Capo dello Stato italiano era Giovanni Gronchi; usciva *La dolce vita* di Fellini; e poi, *si parva licet componere magnis*, l'autore di questa nota andava all'asilo. Lo scavo di Capo Gelidonya è infatti del 1960, un periodo in cui una certa dose residua di pionierismo dello scavo subacqueo lasciava il posto a innovazione tecnica e solidi criteri metodologici. In Italia Nino Lamboglia; in Francia Fernand Benoît; negli Stati Uniti George Bass e Peter Throckmorton, per citare solo i principali protagonisti. *Suggestione e mistero* suonano già nelle parole di Bass e Throckmorton come una pietra tombale su quel passato modo di intendere la ricerca archeologica: nasceva in quel periodo l'archeologia subacquea che si studia all'Università, né suggestioni né misteri, solo scienza. Relitto non facile, Capo Gelidonya: quasi trenta metri, forti correnti, acqua torbida. Le imbarcazioni, poi: barche per la pesca delle spugne. Comprensibile la soddisfazione di Bass e Throckmorton, nell'aver portato a termine un'impresa ruvida, con la realizzazione di una planimetria, di un foto mosaico e con lo scavo e il recupero del carico. Il primo relitto dell'Età del Bronzo scavato, una nave di fonditori e commercianti di metalli, con a bordo rame, stagno e manufatti in bronzo rottamati per la rifusione. Un passo avanti fondamentale per la comprensione del commercio e della lavorazione del metallo da cui un evo storico prende il nome.

\*\*\*

Quella di Capo Gelidonya è un'interessante ricorrenza anche per un'altra ragione: su

quel relitto, per la prima volta, gli archeologi lavorarono direttamente in immersione. Si compiva, con un passo in avanti fondante, il processo di formazione della figura dell'archeologo subacqueo. Lo scavo di Capo Gelidonya è storia, e possiamo concederci di pensare che la storia forse non sarà forse *magistra vitae*, ma almeno aiuta a riflettere. Rileggendo la relazione di B. e T., non si può infatti trattenere un (amaro) sorriso, se si pensa che oggi si sta tentando di trasformare gli archeologi subacquei in Operatori Tecnici. A chi sarebbe venuto in mente che un giorno qualcuno avrebbe pensato di obbligare personaggi come George Bass e Peter Throckmorton al brevetto da OTS?

Intendiamoci, quella dell'Operatore Tecnico è una rispettabilissima professione; ma a ciascuno il suo. Non tutto può essere omogeneizzato; soprattutto quando l'omogeneizzazione non proviene da una spinta convergente tra categorie che vogliono seriamente collaborare, ma da una sola delle due, che tenta di egemonizzare il campo perseguendo obiettivi propri. Per i Lettori più candidi, traduciamo questa criptica affermazione: la legge (in discussione) intende regolamentare il lavoro degli Operatori Tecnici Subacquei (OTS); poiché da questa categoria non risulta sia levata alcuna voce contraria, sembra conseguente ritenere che essa sia voluta proprio dagli Operatori Tecnici Subacquei, i quali da essa si attendono evidentemente dei vantaggi. Possiamo immaginare quali (basta rileggere *L'archeologo subacqueo* 22, 2002, p.13); ma sia chiaro però che tali vantaggi sarebbero solo per loro: infatti questa legge, in questi termini, non è invece voluta affatto dagli Operatori Scientifici Subacquei, ai quali non aggiungerebbe nulla ma causerebbe invece molti danni. Si sta infatti delineando questa figura collettiva e trasversale, che raccoglie vari professionisti organizzati, per difendersi da questa e altre leggi consimili, nell'appena costituita Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei - AIOSS, di cui a febbraio è stato approvato lo Statuto ([www.aio-ss.info/](http://www.aio-ss.info/)). L'AIOSS riunisce professionisti anche molto diversi tra loro, ma accomunati dallo svolgere attività in immersione «non equiparabile al lavoro svolto dagli Operatori Tecnici Subacquei (OTS) o da-

gli istruttori ed operatori turistici subacquei in genere».

L'AIOSS ha delineato alcune declaratorie, stabilendo che «*si definiscono Immersioni Scientifiche Subacquee (ISS) quelle immersioni condotte esclusivamente nell'ambito di attività di ricerca scientifica, di conservazione e tutela nonché di formazione, il cui unico scopo è il conseguimento di obiettivi scientifici, didattici, divulgativi, e di salvaguardia del patrimonio ambientale e/o storico-archeologico, tramite ad esempio campionamenti, misurazioni, rilievi, sperimentazioni, prospezioni, scavi stratigrafici, sondaggi e recuperi*» e che sono «*Operatori Scientifici Subacquei (OSS) coloro che, in possesso di adeguati titoli certificanti la specifica formazione richiesta dal contesto operativo, svolgono immersioni scientifiche subacquee (ISS), ivi compresi gli studenti nell'ambito del loro percorso formativo scientifico subacqueo*». Sperando che mantenga ferma la barra del timone, facciamo all'AIOSS i nostri auguri di ottenere adeguato ascolto.

Intanto noi proseguiamo i nostri modesti ragionamenti. Della legge ora in discussione sulle attività subacquee abbiamo diffusamente discusso nel n. 43 (pp. 2-6); ribadiamo che nella sua prima versione avrebbe avuto come risultato l'azzeramento delle professioni che si svolgono in immersione, proprio le più qualificate (ci spiace se qualcuno si offenderà, ma *à la guerre comme à la guerre*), schiacciate da regole sproporzionate quanto assurde per chiunque non sia un sommozzatore industriale/commerciale. A settembre scorso, come abbiamo anticipato nel n. 43, è stato apportato un emendamento all'art. 2, c.2: «Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado degli enti di ricerca, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle

infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16».

Questa modifica non è irrilevante, dato che quantomeno introduce un terzo comparto oltre ai due soli precedenti (subacquea industriale/commerciale e subacquea sportiva). La definizione di esso, tuttavia, resta alquanto fumosa: sono citate le università ed enti assimilati, lasciando fuori i professionisti ma includendo (chissà perché) il volontariato. Farà dunque bene la neonata AIOSS ad insistere affinché quel coacervo generico e indistinto assuma maggiore chiarezza e certezza.

A parte questo non secondario aspetto, tuttavia, l'emendamento è comunque insufficiente e rischioso; fatta salva la bontà delle intenzioni, nei fatti esso - così formulato - rischia di trasformarsi in una beffa. Cardine di questa nuova architettura dell'art. 2 è infatti il presupposto per cui questo terzo comparto (non industriale e non sportivo) sia normato da un regolamento. Pura teoria. È esperienza comune che un regolamento, soprattutto se di formulazione interministeriale come quello proposto, può vedere la luce, se la vede, dopo anni. E nel frattempo? L'emendamento è a questo riguardo inquietante ambiguità: come abbiamo già notato nel n. 43, il "barile" viene nei fatti scaricato sulle Capitanerie di Porto, che di fronte all'archeologo subacqueo dovrebbero chiedersi: l'attività di questo signore dovrebbe essere regolata da un regolamento, che però (ancora) non esiste; perché dunque costui, oggi, sarebbe escluso dall'applicazione della legge? Il prospettato Regolamento sarebbe così un modo (al di là delle intenzioni del legislatore, beninteso...) per confinare gli archeologi subacquei (e gli altri operatori scientifici) in un limbo surreale, in cui o ricadono nella legge

*tout court*, e quindi - se non si piegano alle norme della subacquea industriale - scompaiono, oppure non esistono fino al Fatale Giorno del Regolamento (che chissà quando e se arriverà). Ecco perché noi continuiamo a chiedere che l'Operatore Scientifico - con o senza regolamento - sia esplicitamente escluso dal disegno di legge. Visto che si parla tanto di liberismo, se gli operatori scientifici riterranno di essere più competitivi sul mercato se forniti anche di brevetto OTS, che ne prendano uno, ma per loro scelta individuale.

Tra le varie proposte - tutte rispettabili, tutte discutibili - abbiamo sentito anche quella del c.d. brevetto scientifico. È una vecchia idea, apparentemente seducente ma molto, molto pericolosa. Essa si basa innanzitutto sul presupposto che, per il ricercatore scientifico, il brevetto c.d. sportivo sia insufficiente: presupposto del tutto falso, come stanno a dimostrare cinquant'anni di scavi felicemente condotti da archeologi con brevetti che sono, ben al di là della definizione, abilitazioni all'immersione subacquea, pienamente idonee al tipo di lavoro che svolgiamo e che soddisfano tutti gli standard di sicurezza. I sostenitori del brevetto scientifico adducono a legittimazione il fatto che all'estero (Francia, Inghilterra) esista una regolamentazione simile. Ebbene, come spesso avviene in Italia, ci viene proposto di imitare un istituto di un altro Paese, estrapolandolo dal contesto naturale per calarlo di peso nella nostra realtà, che è assai diversa per tanti aspetti. L'Italia non è né la Francia né la Gran Bretagna (dove, tra l'altro, si guida a sinistra: perché allora noi ci ostiniamo a tenere la destra?). Ma, se si volesse (per assurdo) prendere sul serio tale non richiesta innovazione, su di essa peserebbe come un macigno l'ineludibile domanda: chi dovrebbe rilasciare i *brevetti scientifici*? Se la risposta fosse «le scuole per sommozzatori» (da chiunque gestite), si comprenderebbe benissimo che anche questa strada porta nella stessa direzione: l'inaccettabile equiparazione tra operatore scientifico e operatore tecnico. In altre parole, sostenere la necessità del brevetto scientifico equivale a so-

stenere la legge così com'è, cioè gli interessi (legittimi, ma per noi inaccettabili) dei sommozzatori industriali, nonché di scuole e scuollette subacquee che promettono brevetti "archeologici" (ce ne siamo occupati più volte). Insomma, sperando che i nostri ventuno Lettori sopportino ancora le nostre consuete metafore sanitarie, si potrebbe paragonare lo scavo archeologico alla sala operatoria degli archeologi, in cui i sommozzatori potrebbero avere semmai il ruolo degli infermieri: un "brevetto scientifico" rilasciato dalle scuole per sommozzatori equivarrebbe dunque ad un'abilitazione ai chirurghi rilasciata dagli infermieri, un grottesco paradosso da respingere decisamente al mittente.

Visto che ci dobbiamo muovere tra i paradossi, vogliamo lanciarne noi uno: perché non chiedere un'abilitazione specifica agli OTS che lavorano nei cantieri archeologici? Magari un brevetto ad hoc (i c.d. OTAS), ma rilasciato da archeologi: non possiamo infatti tollerare che un sommozzatore generico acceda ad uno scavo archeologico senza specifica preparazione tecnica. Provocazione pura e semplice? Mica tanto... È questa una vecchia questione, già lucidamente centrata da Bass e Throckmorton: «È di gran lunga più facile addestrare un archeologo o architetto o fotografo all'immersione di quanto non lo sia insegnare ad un subacqueo a svolgere con proprietà le loro funzioni. Idealmente, tutti i membri di uno scavo sottomarino dovrebbero aver avuto una certa esperienza negli scavi a terra. Inoltre, l'attrezzatura per l'immersione è solo uno strumento per raggiungere il fondo: una volta lì, quasi tutte le attività possono essere svolte esattamente come a terra». Correva l'anno 1961; eppure c'è ancora qualcuno che tenta di insegnarci il mestiere. Non ci stancheremo mai di ripetere da queste pagine che l'archeologia (subacquea e non) si insegna solo nelle Università. Tutto il resto sono solo indebite, incompetenti (e spesso interessate) ingerenze.

E.F.

## Provvedimento di confisca per l'Efebo di Fano

Un altro capitolo si aggiunge alla saga dell'Efebo di Fano (vd. *L'archeologo subacqueo* 37, 2007, pp. 4-6). La statua, attribuita a Lisippo, fu ritrovata in nel 1964 da pescatori e, dopo una serie di passaggi, venne acquistata dal P. Getty Museum di Malibu, dove ancora si trova.

L'associazione locale "Le Cento Città" ha pre-

sentato un esposto, recepito dal pubblico ministero che ha presentato una richiesta di confisca, accolta dal GIP che ha dichiarato la statua "patrimonio indisponibile dello Stato".

La Fondazione Getty ha annunciato il ricorso in Cassazione.



L'Efebo di Fano





## 100 épaves en Côte d'Azur

**L**e recenti riflessioni metodologiche sull'archeologia subacquea intesa come 'archeologia globale dei paesaggi' finalizzata alla ricostruzione storica degli stessi attraverso un approccio globale delle fonti (vd. *L'Archeologo Subacqueo*, XIII, 3, p. 2), trovano una formula concreta nella redazione di *carte archeologiche subacquee* che, in maniera sempre più diffusa, mirano a censire beni antichi insieme a quelli moderni e contemporanei, interpretando il paesaggio costiero e marino come un vero e proprio 'palinsesto di paesaggi stratificati'.

Le carte, inoltre, rivestono un ruolo fondamentale e sono considerate utile strumento di conoscenza per progetti di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio sommerso.

In quest'ottica dovremmo considerare questo volume, edito sulla scia di due precedenti lavori degli stessi autori, sulla Corsica (*50 épaves en Corse*, 2002) e sul litorale di Marsiglia (*80 épaves à Marseille*, 2004).

Concepito come una guida per immersioni sui relitti storici (imbarcazioni e aeroplani) del XIX e XX secolo, il libro suddivide la Costa Azzurra in cinque zone (da La Ciotat a Cap Sicié, da Toulon a Carqueiranne, Hyères e le sue isole, da Bormes a Cava-

laire e Saint-Tropez e la *presqu'île*) in modo da offrire itinerari contenuti e integrità territoriale tra la posizione dell'oggetto e geografia costiera.

I singoli relitti vengono presentati all'interno di schede, vivacizzate editorialmente attraverso box, da cui si deducono notizie generali sul toponimo del sito, sulla tipologia della nave o dell'aereo, i dati tecnici (peso, misure, armamento, ecc.), il motivo del naufragio, la posizione tramite coordinate GPS e, infine, la profondità.

Il testo nelle singole schede inquadra in maniera sintetica la storia dell'imbarcazione, dalla costruzione all'utilizzo, fino agli eventi che ne hanno causato l'affondamento. I contenuti sono supportati da foto e stampe d'epoca oltre che da documenti d'archivio riportati in maniera integrale per le parti specifiche.

Foto e acquerelli d'autore documentano i circa cento relitti segnalati insieme a notazioni tecniche per le immersioni più profonde.

G.D.

Anne e Jean-Pierre Joncheray, *100 épaves en Côte d'Azur de La Ciotat à Saint-Tropez*, Édition GAP, Challes-Les-Eaux, 2007, pp. 352.

### L'ARCHEOLOGO SUBACQUEO

Quadrimestrale di archeologia subacquea e navale

**Spedizione in abbonamento postale 70%**

**Autorizzazione del Tribunale di Bari**

n. 1197 del 9.11.1994

**Direttore responsabile:**

Giuliano Volpe

**Redazioni:**

- Siracusa: Enrico Felici, via Caduti del Lavoro 46, 95030 Gravina di Catania (CT)
- Bari: Edipuglia srl, via Dalmazia 22/B, 70127 S.Spirito (BA)  
Tel. 080-5333056, fax 080-5333057  
Internet: <http://www.edipuglia.it/arcsuab/>

**I collaboratori di questo numero:**

G.D.: Giacomo Disantarosa; E.F.: Enrico Felici; P.A.G.: Piero Alfredo Gianfrotta; D.L.: Danilo Leone; G.V.: Giuliano Volpe.

**Le illustrazioni di questo numero:**

pp. 1, 10-17: cfr. box *Bibliografia essenziale* a p. 16; pp. 4-6: cfr. box *Bibliografia* a p. 6; pp. 7-9: G.D.

Il giornale esce tre volte all'anno:

**1. gennaio-aprile:**

chiusura in redazione: 31 dicembre  
in distribuzione a marzo

**2. maggio-agosto:**

chiusura in redazione: 30 aprile  
in distribuzione a luglio

**3. settembre-dicembre:**

chiusura in redazione: 30 settembre  
in distribuzione a novembre

Abbonamento annuale (3 fascicoli): € 12,00, estero € 18,00. Un fascicolo: € 6,00. Abbonamento sostenitore (Italia ed estero): € 27,00 e oltre (in ogni fascicolo, e sul sito internet, sarà pubblicato l'elenco dei sostenitori). L'abbonamento può essere effettuato in ogni momento, dando diritto ai tre fascicoli dell'anno in corso, con versamento su c/c postale n. 18790709 intestato a Edipuglia s.r.l. o con bonifico bancario (IBAN: IT 75 V 0300204001 000400057455) o con carta di credito (CartaSI, Visa, Mastercard) indicando il numero, la data di scadenza e il codice di controllo (CVV2 o CVC2) della propria carta. L'abbonamento, salvo revoca scritta a fine anno, si ritiene automaticamente rinnovato.

**Progetto grafico:**

Paolo Azzella - Quorum Italia - Bari

**Grafica e illustrazioni:**

Luca Loreto - Edipuglia - S.Spirito (Ba)

**Stampa:**

La Nuova Tecnografica - Modugno (Ba)

ISSN 1123-6256



© 2010 Edipuglia srl  
via Dalmazia 22/B  
70127 S.Spirito (Ba)  
tel. 080-5333056, fax 080-5333057  
e-mail: [edipuglia@email.it](mailto:edipuglia@email.it)  
[www.edipuglia.it](http://www.edipuglia.it)

## Campagna Abbonamenti 2010

### SOTTOSCRIVI UN NUOVO ABBONAMENTO !!!

- **Abbonamento per il 2010 (per l'Italia)** € 12,00
- **Abbonamento sostenitore 2010** € 27,00
- **Abbonamento per il 2010 + Archeologia - Storia - Etnologia navale. Atti del I Convegno Nazionale di Archeologia, Storia e Etnologia navale.** € 44,00
- **Abbonamento sostenitore 2010 + Archeologia - Storia - Etnologia navale. Atti del I Convegno Nazionale di Archeologia, Storia e Etnologia navale.** € 55,00
- **Arretrati 1995-2009 + abbonamento 2010** € 200,00
- **Arretrati 1995-2009 + abbonamento sostenitore 2010** € 220,00

**Per tutti gli abbonati sconto del 20% sulle pubblicazioni Edipuglia**

Abbonamento annuale (3 fascicoli): € 12,00, estero € 18,00. Un fascicolo: € 6,00. Abbonamento sostenitore (Italia ed estero): € 27,00 e oltre (in ogni fascicolo dell'anno, e sul sito internet, sarà pubblicato l'elenco dei sostenitori). L'abbonamento può essere effettuato in ogni momento, dando diritto ai tre fascicoli dell'anno in corso, con versamento su c/c postale n. 18790709 intestato a Edipuglia s.r.l. o bonifico bancario (IBAN: IT 75 V 03002 04001 000400057455) o con carta di credito (CartaSI, Visa, Mastercard). L'abbonamento, salvo revoca scritta a fine anno, si ritiene automaticamente rinnovato.